

**Organo:** INAIL - DIREZIONE GENERALE

**Documento:** Circolare n. 40 del 30 luglio 1992.

**Oggetto:** Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela. Accordo Amministrativo di applicazione.

---

La legge del 6 agosto 1991, n. 260, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1991, ha ratificato la Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela firmata a Roma il 7 giugno 1988.

Lo scambio degli strumenti di ratifica fra i due Stati ha avuto luogo in data 31 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1991).

La predetta Convenzione ed il relativo Accordo amministrativo per l'applicazione della normativa (S.O. alla G.U. n. 11 del 15 gennaio 1992) sono entrati in vigore il 1° novembre 1991.

Premessi alcuni chiarimenti sui due strumenti normativi, il cui testo integrale si riporta in allegato, si impartiscono le istruzioni operative relativamente al settore assicurativo di competenza dell'Istituto.

### **Specificità della Convenzione**

Il campo di applicazione oggettivo e soggettivo si identifica con quello previsto dalla legislazione che disciplina, in ciascuno dei due Paesi contraenti, il regime delle assicurazioni sociali nei confronti delle persone che sono o sono state assoggettate alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché nei confronti dei loro familiari aventi diritto.

In tale ambito, le prestazioni sanitarie sono previste soltanto in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, considerato che "l'assicurazione di malattia e maternità opera limitatamente alle prestazioni economiche" (art. 2 Conv.).

I cittadini italiani e venezuelani ai quali si applica la Convenzione godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla legislazione di sicurezza sociale e quindi anche dalla legislazione concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, salvo quanto disposto dall'articolo 11 in favore dei lavoratori distaccati, che rimangono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale durante la temporanea permanenza nell'altro Stato e dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale che, successivamente al beneficio delle prestazioni di legge, trasferiscono la residenza definitiva nell'altro Stato di cui sono cittadini.

Per tutte le malattie professionali da rischio misto si applica il principio della competenza, in via primaria, dell'Istituzione del luogo dove da ultimo o stato svolto il lavoro nocivo fatto salvo, qualora non siano soddisfatte le condizioni per la tutela, l'esame in via sussidiaria da parte dell'altro Stato (art. 12 Conv.).

Ai fini della valutazione del grado di inabilità per infortuni e malattie professionali vengono presi in considerazione anche gli eventi lavorativi pregressi, sebbene occorsi sotto la legislazione dell'altro Stato contraente (Art. 14 Conv.).

Fra le Istituzioni competenti dei due Stati non è prevista alcuna forma di rimborso per le spese sostenute in caso di prestazioni in natura e in caso di accertamenti medico-legali ed amministrativi.

## **DISPOSIZIONI NORMATIVE E ISTRUZIONI OPERATIVE**

### **1. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo (Artt. 2 e 3 Conv. - Artt. 2 e 3 Acc.amm.vo).**

La Convenzione si applica in Italia alle principali forme di assicurazioni sociali ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei limiti del campo di applicazione individuato nell'articolo 2 della Convenzione, con la previsione in particolare delle sole prestazioni economiche in caso di malattia e maternità. L'assistenza sanitaria è garantita soltanto in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali (Artt. 2 e 3 Acc. amm.vo).

La Convenzione produce i propri effetti nei confronti delle persone che sono o sono state assoggettate alla

legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché nei confronti dei loro familiari aventi diritto.

Ai fini dell'applicazione della Convenzione e del relativo Accordo amministrativo in materia infortunistica sono designate quali "Istituzioni competenti" (Art. 2 Acc. amm.vo):

- a) per la Repubblica italiana: l'INAIL per quanto riguarda le prestazioni economiche, protesiche (presidi vari, ecc. ) nonché gli accertamenti medico-legali e le Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, per quanto attiene le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale;
- b) per la Repubblica venezuelana: l'Istituto Venezuelano de los Seguros Sociales (IVSS) Caracas.

## **2. Eguaglianza di trattamento (Art. 4 Conv.)**

I cittadini di uno Stato contraente, destinatari della Convenzione, sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale alle stesse condizioni dei cittadini dell'altro Stato contraente.

Detto principio generale dell'eguaglianza di trattamento è disatteso dalla previsione in materia infortunistica dell'art. 11, paragrafi 1 e 2 della Convenzione, che regola in maniera del tutto peculiare il diritto alle prestazioni in natura del lavoratore che si trova in posizione di distacco o che, successivamente all'inizio del beneficio delle prestazioni, ha trasferito la propria residenza definitiva nell'altro Stato di cui è cittadino (v. successivo punto 5).

## **3. Legislazione applicabile (Art. 5 Conv.)**

I lavoratori venezuelani in Italia ed i lavoratori italiani in Venezuela vengono rispettivamente assoggettati alla legislazione italiana e venezuelana.

Fanno eccezione all'enunciata norma generale, che attua il principio della territorialità della legislazione applicabile:

- i lavoratori di uno Stato inviati temporaneamente nell'altro Stato contraente, per svolgere la propria attività lavorativa, i quali rimangono assoggettati (ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 11 della Convenzione) alla legislazione dello Stato nel quale ha sede l'impresa per la durata di 24 mesi, salvo proroga per un ulteriore periodo che non potrà eccedere 12 mesi, autorizzata di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Stati contraenti;
- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo che resta soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;
- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente che restano soggetti alla legislazione di tale Stato;
- i dipendenti pubblici ed il personale assimilato di uno Stato contraente che, nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, restano soggetti alla legislazione dello Stato contraente cui appartiene l'Amministrazione dalla quale dipendono;
- gli agenti diplomatici ed i funzionari consolari, nonché il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari (regolamentati dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963);
- i lavoratori al servizio privato ed esclusivo del personale diplomatico sopra richiamato che, se sono cittadini dello Stato accreditante, hanno diritto di optare (entro tre mesi) per l'applicazione della legislazione dell'uno o dell'altro Stato.

Per i lavoratori distaccati la Sede deve verificare che gli stessi risultino in possesso dell'attestato di distacco e dell'eventuale autorizzazione che proroga la durata della loro temporanea dislocazione.

In merito si evidenzia che (art. 4 Acc. Amm.vo):

- l'attestato, richiesto dal datore di lavoro all'Istituzione competente, viene rilasciato in Venezuela

dall'IVSS ed in Italia dall'I.N.P.S.;

- l'autorizzazione di proroga richiesta dal datore di lavoro all'Autorità competente, viene concessa in Venezuela dal Ministero del Lavoro ed in Italia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Art. 4 Acc. amm.vo).

#### **4. Prestazioni in denaro (Art. 6 Conv.)**

Le Istituzioni competenti all'erogazione delle prestazioni economiche sono tenute a corrispondere le stesse, integralmente e senza alcuna limitazione, direttamente ai titolari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo.

La Sede, pertanto, è tenuta ad erogare le prestazioni economiche, ivi compresi i ratei di rendita, agli assicurati che risiedono in Venezuela o in uno Stato terzo.

Dette prestazioni saranno liquidate e pagate da ciascuna Istituzione in moneta nazionale (Art. 20, prg. 2 Conv.)

#### **5. Prestazioni in natura (Art. 11 Conv.)**

I lavoratori ricadenti nella previsione della Convenzione in esame hanno diritto all'assistenza sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale o dell'I.N.A.I.L., secondo le rispettive competenze (Art. 2 Acc. amm.vo).

Non avendo la Convenzione regolamentato nella generalità delle ipotesi il rimborso degli oneri finanziari sostenuti dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'altro Stato in base alla cui normativa è sorto, per il beneficiario, il diritto alle prestazioni, l'art. 11 detta la disciplina per l'erogazione delle prestazioni in natura nei seguenti casi:

- lavoratori inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato (art. 11, paragrafo 1) che rimangono vittime di un infortunio o di una malattia professionale durante il periodo di distacco;
- lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale che, successivamente all'inizio del beneficio delle prestazioni, trasferiscono la propria residenza definitiva nell'altro Stato di cui sono cittadini;

prevedendo che le suddette prestazioni siano erogate con oneri a carico dell'Istituzione dello Stato sul cui territorio si trovano i lavoratori sopra citati e secondo la legislazione che essa applica. Pertanto gli oneri a carico dell'I.N.A.I.L. dovranno essere imputati ai conti della gestione ordinaria.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria a carico delle UU.SS.LL. la Sede dovrà offrire alle stesse ogni utile collaborazione con l'avvertenza che ai lavoratori ricadenti nella posizione giuridica di cui all'articolo 11 va garantito, per le prestazioni in natura, il livello di tutela delineato dall'articolo 12 dell'Accordo Amministrativo e precisamente:

- a) cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali e riabilitative;
- b) cure idrofangotermali e climatiche e relative spese alberghiere e di viaggio;
- e) assistenza protesica e presidi vari;
- d) prestazioni integrative.

Per quanto riguarda le prestazioni protesiche e le altre prestazioni in natura rientranti nella competenza dell'Istituto, le Unità periferiche sono tenute ad accertare che la relativa richiesta sia stata avanzata:

- da un lavoratore distaccato in Italia da una impresa venezuelana, per i soli postumi che derivano da un infortunio o da una malattia professionale (tutelati ai sensi della normativa venezuelana) verificatisi durante la temporanea dislocazione sul territorio italiano;
- da un lavoratore cittadino italiano che, dopo aver subito un infortunio e/o aver contratto una malattia professionale in Venezuela, abbia trasferito la propria residenza definitiva nello Stato italiano dopo aver beneficiato delle prestazioni assicurative ai sensi della legislazione venezuelana.

La Sede deve altresì accertare che l'interessato sia in possesso dell'attestato rilasciato dall'I.V.S.S. dal quale risulti il diritto alle prestazioni in natura.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore non risulti in possesso dell'attestato in parola l'Unità periferica provvederà a richiederlo alla suddetta Istituzione venezuelana (Art. 12 Acc. amm.vo).

Per i lavoratori italiani distaccati in Venezuela, l'attestato del diritto alle prestazioni in natura viene rilasciato dalle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo amministrativo. Pertanto, la Sede, su richiesta delle UU.SS.LL., dovrà certificare lo status di assicurato del lavoratore ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

## **6. Prestazioni per malattie professionali (Art. 12, Conv.)**

Secondo il principio generalmente accolto nella regolamentazione internazionale, in caso di malattia professionale causata da attività lavorativa morbigena svolta in entrambi i Paesi contraenti, al lavoratore ed ai suoi aventi diritto le prestazioni sono concesse esclusivamente dallo Stato sul cui territorio si è verificata, da ultimo, l'esposizione al rischio specifico ed in base alla legislazione che esso applica.

Qualora non venissero ravvisati i presupposti per l'indennizzabilità interviene, in via sussidiaria, la competenza dell'altro Stato contraente che procede all'esame del caso ai sensi della propria normativa assumendo eventualmente l'onere delle relative prestazioni.

Stante quanto sopra enunciato, l'Unità operativa dell'Istituto che riceve la domanda deve verificare se l'ultima lavorazione con esposizione a rischio specifico è avvenuta in Italia. Accertata la propria competenza alla trattazione del caso procederà all'esame ed alla definizione della fattispecie ai sensi del citato T.U. n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'eventualità in cui non siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione italiana per l'ammissione all'indennizzo, la Sede deve trasmettere la domanda, corredata di tutta la documentazione acquisita e copia della decisione adottata, all'Istituzione dell'altro Stato informando l'interessato del provvedimento adottato, dei motivi del rigetto, dei mezzi e dei termini del ricorso e della data di trasmissione.

La Sede, nell'ipotesi in cui ravvisi la competenza in via primaria dell'Istituzione venezuelana (ultima esposizione al rischio specifico in Venezuela), provvederà all'immediato inoltro dell'istanza.

## **7. Aggravamento di malattie professionali (Art. 13 Conv.)**

Se un lavoratore, titolare di rendita per malattia professionale ai sensi della legislazione di uno dei due Stati contraenti, non ha svolto sotto la legislazione dell'altro Stato un'attività che possa provocare o aggravare detta malattia, l'Istituzione competente dello Stato ai sensi della cui legislazione è nato il diritto alle prestazioni continua ad erogare la rendita e si assume il maggiore onere relativo all'aggravamento.

Se l'aggravamento di cui trattasi è ascrivibile ad ulteriori lavorazioni svolte sul territorio dello Stato diverso da quello competente all'erogazione della rendita già in godimento, l'Istituzione del luogo ove è stata svolta da ultimo l'attività rischiosa è tenuta a corrispondere un indennizzo supplementare pari alla differenza fra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state erogate prima dell'aggravamento se la malattia fosse stata valutata in detto Stato.

In applicazione di quanto sopra enunciato, la Sede in presenza di una istanza per aggravamento di malattia professionale avanzata da un titolare di rendita ai sensi della normativa italiana, qualora accerti che l'interessato non abbia più svolto attività lavorativa con esposizione allo specifico rischio o che abbia invece esplicato ulteriori lavorazioni morbigene sul territorio italiano deve riliquidare l'indennizzo tenendo conto dell'aggravamento.

Nell'ipotesi di una domanda per aggravamento di malattia professionale avanzata da un lavoratore già indennizzato ai sensi della legge venezuelana, il quale abbia svolto ulteriore attività rischiosa in Italia, la competente Unità periferica procederà, sulla base della legislazione nazionale, ad una "doppia valutazione medico-legale" tenendo conto della inabilità preesistente all'aggravamento e di quella accertata dopo l'aggravamento stesso ed erogherà un "supplemento" di rendita pari alla differenza tra l'importo della rendita spettante all'interessato dopo l'aggravamento e quello che gli sarebbe spettato se l'originaria rendita fosse stata erogata ai sensi della legge italiana.

Le eventuali istanze presentate dagli assicurati alle Unità periferiche per essere esaminate dall'Istituto venezuelano dovranno essere trasmesse a detto Organismo dopo l'apposizione del timbro con l'indicazione della data di ricezione.

Ad eguale adempimento è tenuto il corrispondente Ente straniero nei confronti dell'I.N.A.I.L..

### **8. Eventi policroni (Art. 14 Conv.)**

Al fine di determinare il grado d'inabilità conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, l'Istituzione competente di uno dei Paesi contraenti, deve prendere in considerazione gli eventi professionali verificatisi nell'altro Paese come se si fossero verificati sotto la propria legislazione.

Al riguardo si rammenta che la Sede, all'atto della valutazione degli eventi professionali pregressi, è tenuta alla applicazione dell'articolo 79 del predetto Testo Unico.

### **9. Decorrenza dei diritti (Art. 16 Conv.)**

La Convenzione non produce effetti retroattivi e pertanto le prestazioni economiche in favore degli assicurati sono erogabili a decorrere dalla data (1° novembre 1991) di entrata in vigore della Convenzione quando conseguono ad eventi anteriori a tale data.

E' tuttavia previsto che, per la determinazione del diritto, siano presi in considerazione gli eventi precedenti al 1 novembre 1991 purché accaduti dopo l'entrata in vigore delle rispettive legislazioni nazionali in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

A tal fine si fa presente che la legislazione venezuelana risale al 1° gennaio 1967.

Qualora lavoratori venezuelani in virtù della Convenzione invocassero il riconoscimento di eventi infortunistici o tecnopatie occorsi o manifestatesi in precedenza in Italia, la Sede provvederà all'esame delle singole fattispecie ai sensi del ripetuto T.U. n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni tenendo quindi presente che, in mancanza di specifiche disposizioni, si applicheranno i termini prescrizionali previsti dalla normativa italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

### **10. Domande, dichiarazioni, ricorsi (Art. 21 Conv.)**

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che devono essere presentati all'Istituzione di uno Stato contraente entro un termine stabilito, sono considerati validamente prodotti se presentati entro tale termine all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

La Sede, pertanto, ricevuti i documenti in questione dovrà apporvi, in ogni caso, il timbro con l'indicazione della data di ricezione e trasmetterli, senza indugio, all'Autorità o all'Istituzione competente, dandone comunicazione all'interessato.

### **11. Accertamenti medico-legali (Art. 22 Conv.)**

L'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno dell'assicurato effettua, su richiesta dell'Istituzione competente dell'altro Paese, i necessari accertamenti medico-legali.

Le spese sostenute per i suddetti esami sono a carico della Istituzione che li effettua (Art. 20 Acc. amm.vo).

Nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione, la Sede dopo avere sottoposto agli accertamenti medico-legali il lavoratore e aver redatto la relativa relazione sanitaria, senza peraltro indicare il grado di inabilità e osservando le procedure di cui alla circolare n. 33/1974 con la quale sono stati istituiti i Modd. 84/I e 85/I (protocollo e copertina dei casi trattati per conto di Istituzioni estere), provvederà a trasmettere la suddetta relazione medica alla Istituzione competente; se invece gli accertamenti medico-legali devono essere effettuati in Venezuela nei confronti di assicurati dell'I.N.A.I.L. la Sede provvederà a conferire il relativo incarico all'Istituzione competente di detto Paese.

Per quanto riguarda gli oneri che le Unità periferiche sosterranno per detti esami medico-legali, si precisa

che dovranno essere imputati ai conti della gestione ordinaria poiché gli stessi, ai sensi della Convenzione, non sono soggetti al rimborso.

## **12. Esenzioni e convalida di documenti (Art. 23 Conv.)**

Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.

Tutti i documenti, atti o certificati di ogni genere che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

I documenti legalizzati dalle autorità o istituzioni competenti di uno Stato contraente devono essere considerati validi dalle corrispondenti autorità, istituzioni o organismi competenti dell'altro Stato contraente.

Le Sedi, pertanto, sono tenute ad attenersi a quanto sopra disposto.

Ai fini di una più approfondita conoscenza delle norme sopra illustrate, le Sedi potranno utilmente consultare il testo integrale della Convenzione e dell'Accordo amministrativo che si allegano (all. nn. **1** e **2**).

Sarà cura delle Unità periferiche segnalare immediatamente a questa Direzione generale (Servizio normativo per le gestioni assicurative) gli eventuali inconvenienti che dovessero manifestarsi nell'applicazione della Convenzione in esame.

IL DIRETTORE GENERALE

All.: n. 2

---

**1. Allegato 1,**  
**2. Allegato 2.**